



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 159 del 28/02/2024

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo, presso le strutture dell'ASL VCO. Durata annuale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 9153/24 del 08/02/2024 l'Ufficio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano inviava proposta di convenzione per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo;

Vista la L. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13/01/1992 n. 239 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto il D.M. 13/01/1992 n. 240 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", art. 2, che stabilisce che all'esame di Stato possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- + La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- + Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e s.m..

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare, con durata annuale la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, secondo il testo definito nell'Allegato A) alla presente per lo svolgimento di attività di tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per lo svolgimento di attività di tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 1 (uno) anno.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n.02133120150 , di seguito Soggetto promotore, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, cod. fiscale n. 00634880033 con sede in OMEGNA - 28887 VB, Via Mazzini n. 117 , di seguito denominata/o anche "Ente ospitante", rappresentata da CHIARA SERPIERI, Direttore Generale - Legale Rappresentante, nato/a a Napoli il 19/07/1959

Vista

la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto

il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto

il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato" possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

Visto

il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- * per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
- * per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

Vista

la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto

il D.M. 270/2004 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Viste

le Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Viste

le Linee d'indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

Vista

la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";

Visto

il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

Preso atto

degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);

Preso atto

del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSEY;

Verificata

la contestuale presenza dell'accREDITAMENTO dell'ente ospitante presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Si stipula la seguente convenzione:

ART.1 PREMESSA

La presente convenzione sancisce l'accordo tra Università ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- * hanno conseguito o conseguiranno il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato anche TPV;
- * conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo professionale.

ART.2 CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento "di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia" (DM 567/2022, art.2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare nel settore.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento

dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

ART.3 CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Il tirocinio professionalizzante per l'accesso alla Sez. B dell'Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa. Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l'obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.

Lo svolgimento del periodo di pratica consente l'accesso agli esami previsti per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell'Albo di riferimento.

ART.4 DURATA DEI TIROCINI

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- * Il periodo del tirocinio paratirocinativo, di seguito denominato anche TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente;
- * Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.

ART.5 PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor dell'Ente ospitante; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Ente ospitante.

L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

ART.6 CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

L'Ente assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo.

ART.7 OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione.

Si incarica inoltre di:

- * trasmettere all'Università, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio paratirocinativo, di seguito denominato anche TPV;
- * trasmettere all'Università, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la relazione finale di tirocinio che tiene conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto e il registro di attestazione della frequenza.

ART.8 COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART.9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- * il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- * gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART.10 LIMITAZIONI

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

L'Ente Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell'attivazione del percorso di tirocinio:

- * richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implicino un onere economico per il tirocinante,
- * richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
- * richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo

ART.11 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, compreso le eventuali sospensioni e proroghe. La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

ART.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

ART. 13
IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).
L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ART.14
NORME FINALI

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'ente ospitante né per l'Università Cattolica.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano.....

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO